



CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

48 - 2020 - 29 - 122

LEGGE REGIONALE 19 OTTOBRE 2020, N. 29

Modifiche alla legge regionale n. 28 del 1985 in materia di termini per la presentazione delle domande di contributi e autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile

Art. 1

Modifiche all'articolo 2 della legge regionale n. 28 del 1985
(Dichiarazione dello stato di calamità naturale)

1. L'articolo 2 della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), è sostituito dal seguente:

"Art. 2 (Dichiarazione dello stato di calamità naturale)

1. Ai fini della presente legge lo stato di calamità naturale è dichiarato dal comune interessato con delibera della Giunta comunale, assunta ai sensi dell'articolo 48 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), e successive modifiche ed integrazioni, da trasmettere alla Direzione generale della protezione civile entro dieci giorni dall'evento calamitoso."

Art. 2

Modifiche dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1985
(Presentazione delle domande di contributi)

1. Il comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale n. 28 del 1985, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:

"1. Le domande per essere ammessi ai contributi di cui all'articolo 1 sono indirizzate alla Direzione generale della protezione civile entro un anno dalla data della calamità naturale. Limitatamente agli eventi verificatisi nel 2018, 2019 e primo semestre del 2020, le domande possono essere presentate entro il 30 giugno 2021."

Art. 3

Autorizzazione di spesa a favore della Direzione della protezione civile

1. Per le finalità di cui all'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9 marzo 2020, n. 9 (Disposizioni urgenti per fronteggiare l'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili), e allo scopo di far fronte agli ulteriori compiti rientranti nella competenza della Direzione generale della protezione civile regionale, è autorizzata la spesa annua di euro 2.000.000 (missione 11 - programma 01 - titolo 1).

Art. 4

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 3, determinati in euro 2.000.000 annui, si fa fronte rispettivamente:

- a) per l'anno 2020 mediante pari utilizzo delle risorse già stanziato per tali finalità in conto della missione 11 - programma 01 - titolo 1 ai sensi degli articoli 5, comma 3, e 8 della legge regionale n. 9 del 2020;
- b) per ciascuno degli anni 2021 e 2022 mediante corrispondente riduzione delle risorse stanziato per i medesimi anni in conto della missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001;
- c) a decorrere dall'anno 2023 con legge annuale di bilancio.

2. Nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2020-2022 sono apportate le seguenti variazioni:

in aumento

missione 11 - programma 01 - titolo 1

2021	euro	2.000.000
2022	euro	2.000.000

in diminuzione

missione 20 - programma 01 - titolo 1 - capitolo SC08.0001

2021	euro	2.000.000
2022	euro	2.000.000.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).